

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione parziale del Cantone Ticino al Concordato sull'esecuzione della detenzione penale dei minori nei Cantoni romandi (e parzialmente nel Cantone Ticino)

### **Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino**

visto il messaggio 19 ottobre 2005 n. 5716 del Consiglio di Stato,

#### **Articolo 1**

È data adesione parziale al concordato sull'esecuzione della detenzione penale dei minori nei Cantoni romandi (e parzialmente nel Cantone Ticino).

#### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

## CONCORDATO

sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino

visti gli art. 6, 15, 25, 27 e 48 della Legge federale sul diritto penale minorile (DPMin);

visti i principi acquisiti per l'unificazione della futura procedura penale (Legge federale sulla procedura penale applicabile ai minori, LFPPM);

visti gli art. 37 e 40 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (20.11.1989);

viste in particolare le Regole delle Nazioni Unite relative alla protezione dei minori privati della libertà (Regole dell'Havana) (14.12.1990);

considerata la necessità di mettere a disposizione delle persone minorenni private di libertà delle possibilità d'esecuzione della loro detenzione, rispettivamente del loro collocamento in stabilimenti chiusi, in condizioni suscettibili di garantire loro la particolare protezione dovuta alla loro età e alla loro vulnerabilità, il rispetto dei loro diritti e la preparazione necessaria al loro inserimento nella società;

osservata la necessità per le autorità competenti di disporre di stabilimenti appropriati per l'esecuzione della detenzione penale e del collocamento in stabilimenti chiusi delle persone minorenni e di armonizzare le condizioni di esecuzione di queste decisioni.

#### **convengono:**

il presente concordato sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Canton Ticino (in seguito: "il concordato").

## **CAPITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE**

<b>Principi</b>	<b><u>Art. 1</u></b>  <sup>1</sup> Il presente concordato disciplina l'esecuzione delle privazioni di libertà indicate agli art. 2 e 3 che seguono, l'esecuzione delle misure di collocamento in stabilimenti chiusi di cui all'art. 15, cpv. 2, lettera b DPMin e l'esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 5 qui di seguito, pronunciate nei confronti delle persone minorenni:  se essa incombe a un cantone firmatario e  se essa ha luogo in uno stabilimento concordatario.
-----------------	--

	<p><sup>2</sup>Per persone minorenni, si intende ogni persona che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.</p> <p>Il presente concordato si applica anche alle persone maggiori di 18 anni che sono assoggettate ad una decisione di detenzione prima del giudizio o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che sono diventati maggiorenni nel corso dell'esecuzione.</p> <p><sup>3</sup>Nel caso in cui il concordato non sia imperativamente applicabile, trova applicazione il diritto cantonale, intervenendo il diritto concordatario a titolo suppletivo.</p>
<b>Decisioni di detenzione preventiva affidate al concordato</b>	<p><b><u>Art. 2</u></b></p> <p><sup>1</sup>È retta dal presente concordato l'esecuzione delle decisioni di detenzione prima del giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prese nei confronti delle persone minorenni al di sotto dei 15 anni, quando superano i cinque giorni;</li> <li>- prese nei confronti delle persone minorenni al di sopra dei 15 anni, quando superano i quattordici giorni.</li> </ul> <p><sup>2</sup>Su esplicita richiesta delle autorità d'istruzione, l'esecuzione di ogni altra decisione di detenzione preventiva può essere retta dal presente concordato.</p>
<b>Decisioni di pene privative di libertà affidate al concordato</b>	<p><b><u>Art. 3</u></b></p> <p><sup>1</sup>L'esecuzione delle decisioni di privazione di libertà pronunciate nei confronti delle persone minorenni (art. 25 DPMIn) è regolata dal presente concordato.</p> <p><sup>2</sup>L'esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in giornate separate non è regolata dal presente concordato (art. 27, cpv. 1 DPMIn).</p> <p><sup>3</sup>L'esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in regime di semiprigionia non è regolata dal presente concordato, se non su esplicita richiesta delle autorità d'esecuzione (art. 27, cpv. 1 in fine DPMIn).</p>
<b>Decisioni di collocamento in stabilimenti chiusi attribuite al concordato</b>	<p><b><u>Art. 4</u></b></p> <p><sup>1</sup>L'esecuzione delle decisioni di collocamento in stabilimenti chiusi ai sensi dell'art. 15, cpv. 2, lettera b DPMIn, è regolata dal presente concordato,</p> <p><sup>2</sup>L'esecuzione del collocamento in stabilimenti chiusi a scopo terapeutico ai sensi dell'art. 15, cpv. 2, lettera a DPMIn non è regolata dal presente concordato.</p>
<b>Decisioni di sanzioni disciplinari attribuite al concordato</b>	<p><b><u>Art. 5</u></b></p> <p>Su esplicita richiesta della direzione di un'istituzione, l'esecuzione di una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 16, cpv. 2 DPMIn, potrà essere attribuita al concordato e da esso regolata.</p>

## CAPITOLO II - ORGANI DEL CONCORDATO

<b>Organi</b>	<p><b><u>Art. 6</u></b></p> <p>Gli organi del concordato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Conferenza del Concordato sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nella Svizzera romanda (e parzialmente nel Ticino) (in seguito detta Conferenza);</li> <li>- il Segretariato della Conferenza;</li> </ul>
---------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la Commissione concordataria;</li> <li>- la Commissione consultiva socio-educativa.</li> </ul>
<b>A) La Conferenza del Concordato (la Conferenza)</b>  <b>I. Attribuzioni</b>	<p><b><u>Art. 7</u></b></p> <p>La Conferenza è l'organo decisionale del concordato. Essa è competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prendere tutte le decisioni che il concordato le attribuisce;</li> <li>- sorvegliare l'applicazione e l'interpretazione del concordato;</li> <li>- elaborare i regolamenti d'applicazione del concordato;</li> <li>- adottare le direttive utili all'indirizzo dei cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l'esecuzione delle misure e delle pene affidate;</li> <li>- elaborare per i cantoni concordatari delle raccomandazioni o delle proposte, segnatamente per la messa a disposizione di nuovi stabilimenti o per le migliorie da apportare alle condizioni di esecuzione;</li> <li>- proporre la modifica della destinazione di uno stabilimento, se le circostanze lo giustificano;</li> <li>- proporre di stipulare una convenzione con un cantone non concordatario o un'organizzazione intercantonale ai fini dell'esecuzione extra-concordataria della detenzione penale delle persone minorenni;</li> <li>- intrattenere delle strette relazioni con la Confederazione;</li> <li>- assicurare i rapporti indispensabili con terzi, segnatamente con i media;</li> <li>- favorire la formazione professionale ed il perfezionamento del personale degli stabilimenti adibiti alla detenzione penale delle persone minorenni;</li> <li>- arbitrare le divergenze che dovessero sorgere fra il Comitato dei visitatori e gli organi di controllo dello stesso tipo dei Cantoni.</li> </ul>
<b>II. Composizione</b>	<p><b><u>Art. 8</u></b></p> <p><sup>1</sup>La Conferenza è composta del Capo del Dipartimento competente di ogni cantone romando, di due giudici dei minori designati dall'Associazione della Svizzera latina dei Giudici dei Minori, di una persona rappresentante le direzioni delle istituzioni concordatarie designate dalla Commissione concordataria e dalla persona che assume la funzione di segretario del Concordato (con voto consultivo).</p> <p><sup>2</sup>I cantoni che hanno aderito parzialmente al concordato hanno diritto ad un rappresentante, designato dal Governo cantonale, con voto consultivo.</p> <p><sup>3</sup>La Conferenza può invitare dei membri della Commissione concordataria o dei membri della Commissione consultiva a prendere parte alle sedute.</p>
<b>III. Organizzazione</b>	<p><b><u>Art. 9</u></b></p> <p><sup>1</sup>La Conferenza designa il presidente fra i suoi membri.</p> <p><sup>2</sup>Essa istituisce un Segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari. Essa determina il contributo di ogni cantone.</p> <p><sup>3</sup>Essa si riunisce secondo le sue necessità, ma almeno una volta all'anno o quando un cantone concordatario lo richiede.</p> <p><sup>4</sup>Essa stabilisce la sua procedura.</p>

<p><b>B) Segretariato della Conferenza Segretariato</b></p>	<p><b><u>Art. 10</u></b></p> <p><sup>1</sup>La Conferenza designa una persona in qualità di segretario. Di regola questa funzione è esercitata dalla stessa persona che assume il ruolo di segretario della Conferenza latina delle autorità competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.</p> <p><sup>2</sup>La stessa prepara le sedute della Conferenza, sottopone le proposte e redige i processi verbali.</p> <p><sup>3</sup>Ella vigila sull'esecuzione delle decisioni della Conferenza ed esegue i lavori affidatigli dalla stessa.</p>
<p><b>C) Commissione Concordataria</b></p> <p><b>I. Composizione-Organizzazione</b></p>	<p><b><u>Art. 11</u></b></p> <p><sup>1</sup>La Commissione concordataria è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di tre giudici dei minori, designati dall'Associazione della Svizzera latina dei Giudici dei minori;</li> <li>- da una persona rappresentante la Direzione degli stabilimenti concordatari;</li> <li>- da una persona rappresentante i servizi cantonali di ogni cantone concordatario;</li> </ul> <p><sup>2</sup>Una persona rappresentante della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori degli Uffici della Gioventù, designato dalla stessa tra i suoi membri romandi, partecipa alle sedute. Ella ha un voto consultivo.</p> <p><sup>3</sup>La persona in qualità di segretario della Conferenza presiede la Commissione concordataria.</p> <p><sup>4</sup>La Commissione concordataria stabilisce la sua procedura. Essa è permanente.</p>
<p><b>II. Attribuzioni</b></p>	<p><b><u>Art. 12</u></b></p> <p>La Commissione concordataria ha per compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza, da uno dei suoi membri o dal segretario;</li> <li>- sottoporre alla Conferenza, per il tramite della persona che la presiede, tutte le proposte utili per l'applicazione e per il perfezionamento del concordato;</li> <li>- designare tra i suoi membri le tre persone che costituiscono l'istanza ad hoc di ricorso ai sensi dell'art. 29, cpv. 3 del concordato, ritenuto che il Presidente della Commissione concordataria non può far parte di questo organo.</li> </ul>
<p><b>D) Commissione consultiva socio-educativa (in seguito detta Commissione consultiva)</b></p> <p><b>I. Composizione-organizzazione</b></p>	<p><b><u>Art. 13</u></b></p> <p><sup>1</sup>La Commissione consultiva è composta di un rappresentante di ogni cantone, scelto di regola al di fuori dell'amministrazione e delle autorità e che dispone di particolari conoscenze in materia di diritti dei fanciulli, di protezione dei minori o di privazione della libertà. Questa persona è designata dal Governo cantonale.</p> <p><sup>2</sup>La persona che assume la funzione di segretario della Conferenza e quella che rappresenta la Commissione concordataria, quest'ultima designata dalla stessa, assistono alle sedute.</p> <p><sup>3</sup>La persona che presiede la Commissione consultiva è nominata dalla stessa.</p> <p><sup>4</sup>La Commissione consultiva decide la modalità di procedura.</p>

<b>II. Attribuzioni</b>	<p><b><u>Art. 14</u></b></p> <p>La Commissione consultiva ha per compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza o dalla persona che assume la funzione di segretario o dalla Commissione concordataria;</li> <li>- sottoporre alla Conferenza, per il tramite della persona che assume la funzione di segretario della stessa, o alla Commissione concordataria, per il tramite della persona che la presiede, tutte le proposte che reputa opportune.</li> </ul>
-------------------------	---

### CAPITOLO III - STABILIMENTI CONCORDATI

<b>Esecuzione della detenzione prima del giudizio</b>	<p><b><u>Art. 15</u></b></p> <p>Per l'esecuzione delle misure di detenzione prima del giudizio ai sensi dell'art. 2 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di uno stabilimento centralizzato, con sede nel Cantone di Vaud, concepito secondo un sistema modulare, nel quale le persone minorenni potranno essere separate in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno.</p>
<b>Esecuzione delle pene privative di libertà</b>	<p><b><u>Art. 16</u></b></p> <p>Per l'esecuzione delle privazioni di libertà ai sensi dell'art. 3 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di uno stabilimento centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel quale i minori potranno essere separati in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno. Questo stabilimento potrà essere lo stesso di quello previsto all'art. 15, ma in una sezione distinta dalla detenzione prima del giudizio.</p>
<b>Collocamento in stabilimento chiuso</b>	<p><b><u>Art. 17</u></b></p> <p><sup>1</sup>Per le misure di collocamento in uno stabilimento chiuso, i cantoni concordatari dispongono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'istituzione appropriata destinata alle ragazze, con sede nel Cantone di Neuchâtel;</li> <li>- un'istituzione appropriata destinata ai ragazzi, con sede nel Cantone del Vallese.</li> </ul> <p><sup>2</sup>Queste istituzioni saranno modulari, in modo da rispondere in ogni momento a nuove necessità, separando, se necessario, le persone minorenni in base alla natura delle infrazioni commesse e alla loro presa a carico specifica.</p>
<b>Esecuzione delle sanzioni disciplinari</b>	<p><b><u>Art. 18</u></b></p> <p>Per l'esecuzione delle sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 3 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di uno stabilimento centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel quale le persone minorenni potranno essere separate in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno. Questo stabilimento potrà essere lo stesso di quello previsto all'art. 15.</p>

### CAPITOLO IV - REGIME DELLA DETENZIONE PENALE DELLE PERSONE MINORENNI, RISPETTIVAMENTE DEL COLLOCAMENTO IN STABILIMENTI CHIUSI

<b>Principi</b>	<p><b><u>Art. 19</u></b></p> <p><sup>1</sup>La persona minorenne detenuta o collocata in uno stabilimento chiuso ha diritto al rispetto dei suoi diritti e alla protezione particolare dovuta alla sua età e alla sua vulnerabilità.</p> <p><sup>2</sup>Ella non può essere discriminata in ragione della sua razza, colore, sesso,</p>
-----------------	---

	<p>età, lingua, nazionalità, religione, credo o pratiche culturali.</p> <p><sup>3</sup>Ella ha diritto al rispetto della sua integrità fisica e psichica e alla sicurezza. La misura ha per scopo di favorire il suo inserimento sociale.</p> <p><sup>4</sup>L'esercizio dei diritti della persona minorenni non può essere limitato, fatti salvi i casi in cui la stessa sia imposta dal regime di privazione di libertà, dalle esigenze della vita collettiva e dal normale funzionamento dello stabilimento.</p> <p><sup>5</sup>Sin dall'inizio della detenzione o del collocamento, la persona minorenni e la persona che la rappresenta legalmente sono informate dei principi di cui sopra.</p>
<b>Separazione delle persone minorenni dagli adulti</b>	<p><b><u>Art. 20</u></b></p> <p>Le persone minorenni detenute o collocate in uno stabilimento chiuso sono totalmente separate dagli adulti. Con riserva dell'art. 1, capoverso 2, paragrafo 2, gli stabilimenti concordatari previsti dagli art. 15 a 18 non possono accogliere adulti.</p>
<b>Alloggio</b>	<p><b><u>Art. 21</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le persone minorenni detenute o collocate in uno stabilimento chiuso sono alloggiate in locali conformi agli obiettivi di reintegrazione e rispettosi del bisogno di intimità dei giovani detenuti, come pure della necessità di essere associati ai loro pari durante determinati periodi di tempo.</p> <p><sup>2</sup>Sono messe a loro disposizione delle installazioni sanitarie, scolari, sportive e culturali.</p> <p><sup>3</sup>Le persone minorenni detenute devono poter conservare i loro effetti personali e poterli depositare in condizioni soddisfacenti.</p>
<b>Controllo ed ispezioni</b>	<p><b><u>Art. 22</u></b></p> <p><sup>1</sup>Gli effetti personali e l'alloggio delle persone minorenni possono essere ispezionati per ragioni di ordine e di sicurezza dello stabilimento.</p> <p><sup>2</sup>La persona minorenni sospettata di dissimulare degli oggetti proibiti su di lei o all'interno del proprio corpo può essere sottoposta a perquisizione fisica. La stessa deve essere eseguita da una persona dello stesso sesso. Se essa implica uno spoglio, avverrà in assenza di altre persone minorenni. L'esame interno del corpo deve essere praticato da un medico o da un altro membro del personale medico.</p>
<b>Comunicazione</b>	<p><b><u>Art. 23</u></b></p> <p><sup>1</sup>Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali la comunicazione è regolata dalle autorità d'istruzione competenti, le persone minorenni detenute o collocate in uno stabilimento chiuso sono autorizzate a comunicare regolarmente con le loro famiglie e i loro cari o con i servizi di protezione delle persone minorenni e le organizzazioni di presa a carico delle persone minorenni detenute.</p> <p><sup>2</sup>Le stesse sono segnatamente autorizzate a ricevere delle visite, a scambiare della corrispondenza e a stabilire dei contatti telefonici con le loro famiglie e i loro cari, nei limiti del regolamento dello stabilimento.</p> <p><sup>3</sup>Dal momento in cui il regolamento dello stabilimento lo consente, previa autorizzazione dell'autorità competente, esse possono uscire dall'istituzione per recarsi presso le loro famiglie e i loro cari, presso un servizio di protezione delle persone minorenni o un'organizzazione di presa a carico delle persone minorenni detenute.</p>
<b>Attività</b>	<p><b><u>Art. 24</u></b></p> <p><sup>1</sup>Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni di soggiorno sono regolate dalle autorità d'istruzione competenti, le persone</p>

	<p>minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi devono poter esercitare un'attività appena possibile; esse devono segnatamente poter studiare e aver accesso a dei programmi che favoriscono le loro conoscenze.</p> <p><sup>2</sup>Se lavorano, esse devono essere remunerate. Una parte del guadagno deve poter essere utilizzato per scopi personali; un'altra parte sarà destinata ad un contributo di soggiorno e all'indennizzo delle parti lese e delle vittime.</p> <p><sup>3</sup>Nei limiti compatibili con le capacità individuali, le necessità della privazione di libertà e le possibilità concrete interne ed esterne dello stabilimento, esse devono poter scegliere il tipo di lavoro che desiderano praticare.</p>
<b>Attività all'esterno</b>	<p><b><u>Art. 25</u></b></p> <p><sup>1</sup>Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio dove le attività all'esterno non entrano, di regola, in considerazione, le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi devono poter esercitare la loro attività di formazione o di lavoro fuori dello stabilimento, previa autorizzazione dell'autorità competente, a partire dal momento in cui essa sarà prevista sul piano educativo e su quello della formazione.</p> <p><sup>2</sup>È favorita la formazione o l'attività suscettibile di essere proseguita dopo la liberazione.</p>
<b>Cure mediche</b>	<p><b><u>Art. 26</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi hanno diritto, dal momento della loro ammissione, di consultare un medico dello stabilimento al fine di eventualmente accertare uno stato fisico o mentale che necessita di un intervento appropriato.</p> <p><sup>2</sup>Le stesse hanno diritto di ricevere delle cure mediche di tipo curativo e preventivo, come anche i medicinali necessari per curare le loro affezioni.</p> <p><sup>3</sup>Gli stabilimenti concordatari offriranno dei programmi di prevenzione in materia di violenza, di sostanze psicotrope o che generano una dipendenza e di malattie trasmissibili.</p>
<b>Tempo libero</b>	<p><b><u>Art. 27</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi hanno diritto ad un numero appropriato di ore di esercizio libero quotidiane.</p> <p><sup>2</sup>Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni per il tempo libero non sono, di regola, date e per le persone minorenni che sono soggette a sanzioni disciplinari, esse devono poter disporre quotidianamente di un certo numero di ore di tempo libero destinate, se lo desiderano, alla formazione culturale, sportiva, artistica o artigianale. Lo spazio e le infrastrutture necessarie per queste attività devono essere previste.</p>
<b>Religione</b>	<p><b><u>Art. 28</u></b></p> <p><sup>1</sup>Compatibilmente alle esigenze di funzionamento della struttura di accoglienza, le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi hanno diritto a praticare la propria confessione religiosa o spirituale, segnatamente di ricevere delle visite da un rappresentante accreditato della loro religione e di partecipare alle cerimonie religiose organizzate all'interno dello stabilimento.</p> <p><sup>2</sup>Se un numero adeguato di persone minorenni appartiene alla stessa religione, saranno organizzate delle cerimonie religiose e una persona accreditata di questa religione sarà autorizzata a fare visita alle persone minorenni.</p> <p><sup>3</sup>Le stesse hanno il diritto di rifiutare la partecipazione alle cerimonie</p>

	<p>religiose o di ricevere un'educazione o dei consigli in questo ambito.</p> <p><sup>4</sup>Il proselitismo è proibito.</p>
<b>Procedure disciplinari</b>	<p><b><u>Art. 29</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi hanno diritto di conoscere i comportamenti che costituiscono delle infrazioni al regolamento, la natura e la durata delle misure applicabili, l'autorità competente per pronunciarle e la possibilità di ricorrere.</p> <p><sup>2</sup>I trattamenti disumani e degradanti sono proibiti, segnatamente le punizioni corporali, la privazione di cibo e l'interdizione dei contatti con la famiglia. Le persone minorenni non possono essere oggetto di misure disciplinari collettive.</p> <p><sup>3</sup>I ricorsi contro le misure disciplinari devono essere inoltrati ad una delegazione di tre membri della Commissione concordataria, che li esaminerà con diligenza. Di regola, la presidenza di questa delegazione è assicurata da un giudice dei minori.</p>
<b>Colloquio e denuncia</b>	<p><b><u>Art. 30</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi hanno diritto ad ottenere un colloquio con la direzione dello stabilimento nel quale sono collocate, in un tempo ragionevole.</p> <p><sup>2</sup>Le stesse hanno diritto di formulare una denuncia contro le loro condizioni di detenzione, indirizzata alla direzione dello stabilimento che la trasmetterà, con il suo preavviso, all'autorità cantonale competente.</p>
<b>Personale</b>	<p><b><u>Art. 31</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il personale degli stabilimenti concordatari deve annoverare delle persone con la funzione di agente di custodia, di educatore, di insegnante socio-professionale, di insegnante, di psicologo e il personale amministrativo necessario. Gli specialisti, come il personale sanitario ed i cappellani, intervengono in maniera regolare o su richiesta.</p> <p><sup>2</sup>La scelta del personale deve essere effettuata sulla base delle capacità professionali e dell'attitudine particolare ad occuparsi di minori privati di libertà, sempre nel rispetto di un'equa rappresentanza delle categorie professionali di cui sopra.</p> <p><sup>3</sup>Il personale deve beneficiare di una formazione basata sulla conoscenza della psicologia del fanciullo, sulla specificità del lavoro in luogo chiuso e sulla protezione e i diritti dei fanciulli, segnatamente quelli della persona minorenne detenuta. Il personale dovrà mantenere e perfezionare le sue conoscenze seguendo dei corsi d'aggiornamento.</p> <p><sup>4</sup>La persona che assume la direzione deve essere designata in funzione delle sue conoscenze in materia di privazione di libertà delle persone minorenni, della sua capacità di guidare un'équipe interdisciplinare e della sua attitudine a promuovere una presa a carico socio-educativa di qualità.</p>
<b>Rinvio al regolamento</b>	<p><b><u>Art. 32</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il regime e le modalità della detenzione penale e del collocamento in uno stabilimento chiuso delle persone minorenni saranno stabiliti da un regolamento concordatario.</p> <p><sup>2</sup>Esso fisserà inoltre la procedura per pronunciare le misure disciplinari e le modalità di ricorso.</p>

## CAPITOLO V - RELAZIONI CON LE AUTORITÀ D'ESECUZIONE COMPETENTI

<b>Competenze</b>	<p><b><u>Art. 33</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le autorità di esecuzione dei cantoni mantengono tutte le competenze loro conferite dalla DPM in materia di esecuzione relative alle persone minorenni loro affidate e collocate negli stabilimenti concordatari, segnatamente per statuire su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fine della detenzione prima del giudizio;</li> <li>- la liberazione condizionale o definitiva;</li> <li>- il trasferimento in un'altra istituzione;</li> <li>- il passaggio da un regime di detenzione, rispettivamente di collocamento, all'altro;</li> <li>- la fine o la sospensione della misura;</li> <li>- la concessione del primo congedo e dei congedi eccezionali;</li> <li>- la possibilità di lavorare o di seguire una formazione all'esterno;</li> <li>- le condizioni particolari che permettono la deroga al regime generale di detenzione;</li> <li>- tutte le altre decisioni che modificano lo statuto delle persone minorenni.</li> </ul> <p><sup>2</sup>Esse sono ugualmente competenti per decidere l'accompagnamento delle persone minorenni all'esterno dello stabilimento, da parte di una persona di fiducia.</p>
<b>Rapporti e preavvisi</b>	<p><b><u>Art. 34</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le autorità competenti dei cantoni saranno informate immediatamente, tramite un rapporto redatto dalla direzione dello stabilimento, di qualsiasi episodio che possa comportare una modifica dello statuto della persona minorenne. Le direzioni degli stabilimenti formuleranno dei rapporti periodici sull'evoluzione delle persone minorenni detenute.</p> <p><sup>2</sup>Le autorità competenti dei cantoni sottoporranno al preavviso della direzione dello stabilimento ogni domanda proveniente dalla persona minorenne detenuta o dalla sua famiglia, dai suoi cari o dalla persona di fiducia, concernente una modifica del suo statuto nello stabilimento, l'ottenimento di una situazione favorevole, il suo trasferimento o la sua liberazione.</p> <p><sup>3</sup>Di regola, la direzione dello stabilimento farà accompagnare la persona minorenne alle udienze dell'autorità di esecuzione da una persona qualificata, in grado di fornire le informazioni utili per statuire.</p>
<b>Ammissione</b>	<p><b><u>Art. 35</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le autorità competenti dei cantoni assegnano agli stabilimenti concordatari le persone minorenni che rispondono ai criteri elencati dagli art. 2 a 5 del concordato. Gli stabilimenti concordatari sono tenuti ad accettare queste persone minorenni.</p> <p><sup>2</sup>Le autorità competenti svolgono tutte le formalità amministrative relative all'ammissione delle persone minorenni, segnatamente consegnano alla direzione dello stabilimento copia delle decisioni d'esecuzione pertinenti. Esse sono responsabili del deposito di garanzia richiesto dall'art. 15 della Convenzione relativa alle istituzioni del 2 febbraio 1984 (o della futura CIIS).</p> <p><sup>3</sup>Eccezionalmente e nei casi di detenzione prima del giudizio, le autorità competenti si riservano la possibilità di assegnare anche le persone</p>

	<p>minorenni che adempiono ai criteri degli art. 2 a 5 del concordato in stabilimenti non concordatari, purché essi dispongano già di una struttura appropriata o per delle ragioni di sicurezza o di salute.</p>
<b>Accesso ai luoghi di detenzione</b>	<p><b><u>Art. 36</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le autorità competenti riconosciute dai cantoni hanno libero accesso a tutti gli stabilimenti concordatari e a tutte le persone minorenni detenute di loro competenza.</p> <p><sup>2</sup>Le autorità d'esecuzione e i cantoni concordatari designano i funzionari che sono autorizzati a visitare gli stabilimenti, senza pregiudizio per il Comitato dei visitatori.</p> <p><sup>3</sup>La direzione degli stabilimenti è abilitata ad autorizzare altre persone che giustificano un interesse legittimo a visitare i luoghi di detenzione penale, rispettivamente di collocamento in stabilimento chiuso, delle persone minorenni.</p>
<b>Stabilimento e fatturazione del prezzo di costo giornaliero</b>	<p><b><u>Art. 37</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le spese d'esecuzione delle pene e delle misure di ogni stabilimento concordatario sono rette dai principi della Convenzione relativa alle istituzioni del 2 febbraio 1984 (o dalla futura CIIS).</p> <p><sup>2</sup>Gli stessi principi sono applicati per la fatturazione delle rette all'autorità d'esecuzione, responsabile del pagamento allo stabilimento.</p> <p><sup>3</sup>La ripartizione delle spese tra la persona minorenne, la sua famiglia e gli enti pubblici responsabili è regolata dal diritto cantonale.</p>
<b>Contributo straordinario dei cantoni concordatari</b>	<p><b><u>Art. 38</u></b></p> <p><sup>1</sup>Se, al momento del conteggio annuale finale, risulta che il tasso di occupazione dello stabilimento concordatario è stato inferiore al 50%, la Conferenza fissa un contributo finanziario straordinario che i cantoni concordatari devono versare allo stabilimento. L'ammontare è ripartito tra i cantoni tenendo conto del criterio della popolazione.</p> <p><sup>2</sup>I cantoni che hanno aderito parzialmente al concordato pagheranno un montante stabilito dalla Conferenza, in misura proporzionale all'utilizzazione dello stabilimento in oggetto.</p>
<b>Spese mediche</b>	<p><b><u>Art. 39</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le spese mediche necessarie (malattia e infortunio) sono a carico della persona minorenne detenuta, dei suoi rappresentanti legali o di un terzo (assicurazioni) o a titolo suppletivo dalle autorità di esecuzione.</p> <p><sup>2</sup>Le spese mediche dovute ad un infortunio avvenuto durante il soggiorno della persona minorenne detenuta in uno stabilimento concordatario sono a carico dello stabilimento stesso.</p>

## CAPITOLO VI - SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI DI DETENZIONE

<b>Comitato dei visitatori</b>	<p><b><u>Art. 40</u></b></p> <p><sup>1</sup>La sorveglianza delle condizioni d'esecuzione della detenzione penale o, rispettivamente del collocamento in stabilimenti chiusi delle persone minorenni detenute, è assicurata da un Comitato dei visitatori (in seguito detto Comitato).</p> <p><sup>2</sup>Il Comitato è composto di tre a sei persone provenienti da cantoni differenti e scelte in funzione delle loro conoscenze particolari in materia di privazione di libertà delle persone minorenni o nella gestione degli stabilimenti e della loro indipendenza e neutralità politica. Le stesse sono designate dalla</p>
--------------------------------	--

	<p>Conferenza per una durata di quattro anni; il loro mandato è rinnovabile.</p> <p><sup>3</sup>Il Comitato decide la sua procedura e la sua organizzazione. Esso può farsi assistere da persone con la funzione di esperti o di traduttori, il cui il mandato è reso noto alla Conferenza. Le spese del Comitato sono sopportate dal bilancio del Segretariato della Conferenza.</p>
<b>Modalità della sorveglianza</b>	<p><b><u>Art. 41</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il Comitato esercita la sua sorveglianza attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle visite agli stabilimenti;</li> <li>- delle visite alle persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi e con le quali si può intrattenere in assenza di testimoni;</li> <li>- dei colloqui con la direzione ed il personale degli stabilimenti;</li> <li>- la ricezione di documenti utili concernenti le modalità della privazione di libertà;</li> <li>- l'audizione di tutte le persone che esso ritiene utile ascoltare.</li> </ul> <p><sup>2</sup>Il Comitato inoltra alla Conferenza un rapporto annuale scritto inerente alla sua attività. Esso può formulare delle raccomandazioni o proposte. Esso può essere chiamato a redigere un rapporto, su domanda specifica della Conferenza o di un cantone concordatario. I rapporti sono confidenziali; la confidenzialità può essere soppressa di comune accordo tra la Conferenza ed il Comitato, segnatamente per delle ragioni scientifiche. La protezione della personalità deve essere sempre garantita.</p> <p><sup>3</sup>Il Comitato e ciascuno dei suoi membri hanno libero accesso a tutti i locali e a tutte le persone minorenni detenute.</p>

## CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

<b>Competenze Cantionali riservate</b>	<p><b><u>Art. 42</u></b></p> <p>Conformemente alle disposizioni costituzionali, ciascun cantone concordatario è competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare dei regolamenti di esecuzione del concordato;</li> <li>- decidere la modifica della destinazione di uno stabilimento con sede sul suo territorio;</li> <li>- firmare delle convenzioni con un cantone non concordatario o un organismo intercantonale in vista dell'esecuzione non-concordataria della detenzione penale delle persone minorenni.</li> </ul>
<b>Contenzioso concordatario</b>	<p><b><u>Art. 43</u></b></p> <p>Ogni vertenza tra cantoni concordatari o fra organi subordinati del concordato è decisa dalla Conferenza quale istanza unica.</p>
<b>Controllo parlamentare</b>	<p><b><u>Art. 44</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il controllo parlamentare coordinato è istituito conformemente all'art. 8 della Convenzione del 09 marzo 2001 relativa alla negoziazione, alla ratificazione, all'esecuzione ed alla modifica delle convenzioni intercantionali e dei trattati con l'estero (in seguito Convenzione).</p> <p><sup>2</sup>La Commissione è composta di tre membri per cantone designati dal rispettivo Parlamento cantonale.</p> <p><sup>3</sup>L'art. 8 della Convenzione indica il mandato e le modalità del</p>

	funzionamento di questa commissione interparlamentare.
<b>Entrata in vigore</b>	<p><b><u>Art. 45</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il concordato entrerà in vigore il ....., dopo essere stato approvato dalle autorità competenti di tutti i cantoni concordatari.</p> <p><sup>2</sup>Le altre disposizioni del concordato entreranno in vigore alla data che fisserà la Conferenza.</p> <p><sup>3</sup>La Conferenza vigilerà affinché gli studi e i lavori concernenti gli stabilimenti siano eseguiti con celerità.</p>
<b>Adesione parziale o ulteriore</b>	<p><b><u>Art. 46</u></b></p> <p>L'adesione parziale o ulteriore di altri cantoni al concordato è aperta ad ogni cantone svizzero che lo desidera e che aderisce al concordato. La domanda di adesione è rivolta alla Conferenza che fissa le modalità di questa adesione.</p>
<b>Diritto transitorio</b>	<p><b><u>Art. 47</u></b></p> <p><sup>1</sup>L'esecuzione delle decisioni di detenzione prima del giudizio, di privazione di libertà e delle misure di collocamento in stabilimento chiuso in corso al momento dell'entrata in vigore del presente concordato resta di competenza delle autorità di esecuzione, che decideranno circa il trasferimento o no negli stabilimenti concordatari disponibili.</p> <p><sup>2</sup>Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.</p>
<b>Convenzioni contrarie</b>	<p><b><u>Art. 48</u></b></p> <p>I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al presente concordato.</p>
<b>Disdetta</b>	<p><b><u>Art. 49</u></b></p> <p><sup>1</sup>Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.</p> <p><sup>2</sup>La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal Governo cantonale alla persona che presiede la Conferenza.</p>

Così adottato dalla Conferenza latina dei Capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia il 24 marzo 2005, a Friburgo.